

**Criteri e modalità di gestione e ripartizione dell'annualità 2019 e successive del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e all'art. 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e loro successive modifiche e integrazioni**

**Linee guida per i Comuni beneficiari del Fondo**

Ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s. m. e i., il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

L'art. 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s. m. e i., ha istituito presso la Regione Lazio il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, finalizzato alla concessione di contributi integrativi in favore di conduttori di alloggi per il pagamento dei canoni di locazione tenendo conto di quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 431/1998.

Le linee guida di cui al presente documento hanno lo scopo di favorire il coordinamento nell'ambito del territorio regionale delle attività comunali per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e di uniformare i criteri di ripartizione e gestione delle risorse del Fondo.

I comuni individuano idonee forme di pubblicità per informare i cittadini interessati alle misure di sostegno previste dal presente documento.

**1. Enti beneficiari del Fondo**

Gli Enti beneficiari del Fondo per il sostegno alla locazione, ai quali è affidata la gestione dell'intervento, sono i Comuni della Regione Lazio che pubblicano il bando, raccolgono le domande e formano la graduatoria finalizzata all'assegnazione dei contributi in favore dei soggetti aventi titolo e trasmettono alla Regione Lazio il fabbisogno comunale con le modalità ed i tempi stabiliti da specifici provvedimenti regionali.

**2. Soggetti destinatari dei contributi**

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel comune di residenza e utilizzate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo i soggetti richiedenti che alla data di presentazione della domanda posseggono i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, in possesso di regolare titolo di soggiorno;
- b) residenza anagrafica nel comune e nell'immobile per il quale è richiesto il contributo per il sostegno alla locazione;
- c) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);
- d) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (riferimento alloggio adeguato: art. 20 del Regolamento regionale n.

- 2/2000 e s. m. e i.) nell'ambito territoriale del comune di residenza; il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare;
- e) non avere ottenuto per l'annualità del Fondo indicata nel bando, l'attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte della stessa Regione Lazio, di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
  - f) non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e di edilizia agevolata/convenzionata;
  - g) essere in regola con il pagamento del canone di locazione.

### **3. Requisiti reddituali per l'accesso ai contributi**

Fermo restando i requisiti dei soggetti destinatari dei contributi di cui al precedente punto 2, i requisiti minimi reddituali che i conduttori di alloggi in locazione devono possedere alla data di presentazione della domanda per l'accesso al contributo sono fissati, sulla base di quanto disposto con i decreti di ripartizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed in particolare in attuazione della deroga prevista nel punto 7 del D.M. 4 luglio 2019, come di seguito riportato:

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare non superiore ad € 14.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto risulti superiore al 24%.

Per l'accertamento dei requisiti minimi di cui sopra, l'ISEE di riferimento è quello in corso di validità alla data di presentazione della domanda per l'accesso al contributo ed il valore dei canoni riferiti all'annualità del Fondo indicata nel bando comunale è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

La percentuale di incidenza è determinata con la seguente formula:  
$$\text{incidenza} = (\text{canone annuo effettivamente pagato} / \text{ISEE}) \times 100.$$

### **4. Contributi**

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

I comuni possono stabilire criteri di priorità per l'attribuzione dei contributi ai soggetti collocati utilmente in graduatoria oppure erogare percentuali inferiori del 100% del contributo spettante, qualora il fabbisogno comunale accertato sia superiore alle risorse regionali assegnate, a condizione che ne diano preventiva specificazione nei bandi.

### **5. Modalità di definizione del contributo**

I comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi indicati al precedente punto 4, favorendo i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone. È data facoltà agli stessi di prevedere in sede di bando la non ammissibilità al contributo di richieste inferiori ad una determinata soglia minima.

L'ammontare del contributo non può superare la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario. Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;

canone annuo effettivo (mesi di canone annuo per i quali si chiede il contributo) = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 24% = € 2.400,00;

ammontare massimo del contributo:

canone annuo effettivo € 3.600,00 - canone sopportabile € 2.400,00 = € 1.200,00.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, il limite di reddito indicato nel precedente punto 3 può essere innalzato fino ad un massimo del 25%.

## **6. Bando comunale e graduatoria - Individuazione dei soggetti destinatari del contributo**

I comuni predispongono e rendono pubblico il bando per l'accesso all'annualità del Fondo per il sostegno alla locazione, dando ampia informazione sulla possibilità di presentare domanda per l'ottenimento del contributo.

Le Amministrazioni comunali trasmettono alla Regione Lazio a mezzo PEC all'indirizzo [sostegnoallalocazione@regione.legalmail.it](mailto:sostegnoallalocazione@regione.legalmail.it) copia del bando comunale, nonché del provvedimento comunale di approvazione dello stesso.

I richiedenti presentano nei tempi e con le modalità previste nel bando comunale la domanda di contributo allegando la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti punti 2 e 3.

Nella domanda, i richiedenti dichiarano il possesso dei requisiti soggettivi del nucleo familiare e le condizioni che danno diritto all'incremento del contributo o all'innalzamento del limite di reddito di cui al precedente punto 5 ultimo capoverso.

Le dichiarazioni sono rese dai richiedenti sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali.

I comuni, provvedono alla raccolta delle domande di accesso al Fondo, verificano il possesso dei requisiti dei richiedenti, predispongono la graduatoria degli aventi diritto e trasmettono il fabbisogno comunale alla Regione nei tempi e nei modi stabiliti, utilizzando l'apposito modello "rilevazione del fabbisogno comunale" predisposto dalla Direzione regionale competente e messo a disposizione dei comuni richiedenti il contributo.

La graduatoria comunale è unica e relativa alle domande dei partecipanti al bando con l'indicazione dei nuclei familiari dichiarati ammissibili al contributo e dei nuclei familiari esclusi con i relativi motivi di esclusione.

## **7. Ripartizione ed erogazione delle risorse**

La Direzione regionale competente verifica la documentazione trasmessa dai comuni che hanno posto in essere le procedure previste dal presente provvedimento e ripartisce tra i comuni in quote parti proporzionali, con apposito atto, le risorse assegnate al Fondo regionale per il sostegno alla locazione.

La Direzione regionale competente provvede inoltre a predisporre gli impegni di spesa ed i conseguenti provvedimenti di liquidazione in favore dei comuni beneficiari del Fondo.

I Comuni provvedono all'erogazione del contributo in favore dei richiedenti, sulla base della graduatoria definitiva e con i criteri di cui al precedente punto 4.

## 8. Casi particolari

Qualora nel corso dell'anno cui si riferisce la domanda, per il medesimo alloggio, sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, il soggetto richiedente allega alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati e delle ricevute di pagamento dei canoni riferiti ad entrambi i contratti di locazione.

In caso di decesso del richiedente ammesso al contributo, l'importo riconosciuto è assegnato agli eredi facenti parte dello stesso nucleo familiare residente nell'alloggio e risultanti nella domanda di contributo e nella dichiarazione ISEE.

Successivamente all'avvenuta ripartizione regionale di cui al precedente punto 7, qualora a seguito di controlli svolti dalle competenti strutture comunali si riscontrino perdite o modificazione dei requisiti dei richiedenti o rideterminazione della posizione in graduatoria dei soggetti ammessi al contributo, le risultanti economie restano nella disponibilità del comune e sono segnalate alla Direzione regionale competente per il computo in detrazione nei finanziamenti da assegnare con le successive annualità del Fondo.

## 9. Documentazione comunale e modalità di trasmissione alla Regione

Per facilitare le procedure di gestione del Fondo ed uniformare le correlate attività comunali, la Direzione regionale competente provvede ad elaborare ed a mettere a disposizione dei comuni, attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale, il modello di "rilevazione del fabbisogno comunale" per la richiesta dell'importo complessivo riguardante il fabbisogno comunale.

I comuni, al fine di ottenere il contributo per il sostegno alla locazione, trasmettono all'indirizzo PEC [sostegnoallalocazione@regione.legalmail.it](mailto:sostegnoallalocazione@regione.legalmail.it) la seguente documentazione:

- bando comunale e provvedimento comunale di approvazione dello stesso, come già indicato nel precedente punto 6, secondo capoverso;
- modello di "rilevazione del fabbisogno comunale" predisposto dalla Direzione regionale competente, debitamente compilato datato e firmato da parte della struttura comunale competente, per la comunicazione dei dati riguardanti le domande dei nuclei familiari richiedenti il contributo e il fabbisogno comunale, unitamente al provvedimento comunale di approvazione dello stesso.

La suddetta documentazione è trasmessa alla Regione in formato pdf, il modello "rilevazione del fabbisogno comunale" è trasmesso anche in formato editabile per consentire l'acquisizione dei dati da parte della Direzione regionale competente.

La trasmissione della documentazione sopra indicata costituisce condizione essenziale ai fini del pagamento dei contributi del Fondo da parte della Regione.

I comuni segnalano alla Regione Lazio i bandi andati eventualmente deserti.

Gli atti e le comunicazioni regionali riguardanti l'attività del Fondo sono pubblicati e diffusi sul sito web istituzionale della Regione Lazio, nella sezione "Fondo di sostegno alla locazione".